



CITTA' DI ROVATO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
DEL COMUNE DI ROVATO APPELLATO DENOMINAZIONE COMUNALE
CITTA' DI ROVATO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 5 marzo 2020

ARTICOLO 1 – Istituzione del Marchio

Il Comune di Rovato istituisce e gestisce il Marchio di certificazione appellato Denominazione Comunale Città di Rovato ai sensi del comma 1, art. 11 bis del Codice di Proprietà Industriale (CPI).

Il marchio di certificazione designa la provenienza geografica dei prodotti e dei servizi oggetto del presente Regolamento ex comma 4, art. 11 bis sopra citato.

Il Comune di Rovato non svolge nessuna attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi di cui al precedente comma, ma ha come obiettivi:

- a. Tutelare il patrimonio storico della comunità (ex art. 6, c. 2 dello Statuto);*
- b. Rivelarsi punto di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio;*
- c. Promuovere e sostenere la visibilità delle produzioni locali;*
- d. Stimolare i processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una adeguata valorizzazione delle risorse.*

Il marchio di certificazione è costituito dal logotipo “Denominazione Comunale Città di Rovato” e dall’immagine grafica (logo), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Le modalità di richiesta d’uso, di concessione e di impiego del marchio, sono disciplinate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – Condizioni per l’ottenimento della licenza

Il Marchio geografico è di proprietà del Comune di Rovato ed entra a far parte del patrimonio comunale indisponibile.

Tutte le imprese o privati cittadini in forma singola o associata operanti nei settori di cui all’articolo 3 del presente Regolamento possono chiedere l’utilizzo della licenza.

I soggetti che intendono ottenere la licenza d’uso devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Svolgere la loro attività all’interno dell’area geografica (identificata dal marchio), rappresentata dai confini territoriali del Comune di Rovato. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni o i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelli prodotti o prestati dalle unità ricadenti nell’area.

2. Rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dagli eventuali regolamenti specifici settoriali emanati dall’Amministrazione comunale.

3. Dichiarare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;

c) Non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;

d) Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- 1. nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa o da institori o direttori da questi preposti all’esercizio dell’impresa o di suo ramo;*
- 2. nel caso di società, da tutti i soci e amministratori;*
- 3. nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.*

ARTICOLO 3 – Prodotti connessi alla tutela del Marchio

I prodotti e le preparazioni gastronomiche per i quali è possibile chiedere l’uso del marchio devono essere realizzati o coltivati nel territorio del Comune di Rovato.

L’eventuale processo produttivo non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

I beni che rientrano nella tutela del presente Regolamento sono agricoli, forestali e artigianali afferenti al settore agroalimentare, incluse le preparazioni elaborate nei locali pubblici o dalle associazioni senza scopo di lucro in regola con le normative sanitarie vigenti.

I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste, per ciascuno di essi o del relativo gruppo di appartenenza, dal presente Regolamento ovvero dagli appositi Disciplinari di produzione specifici adottati con separato provvedimento ex art. 39, c. 2 dello Statuto vigente.

ARTICOLO 4 – Requisiti qualitativi

Il marchio di certificazione con appellativo “Denominazione Comunale Città di Rovato” può essere concesso in uso per prodotti o preparazioni alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Regolamento, a quelli specifici ed al diritto comunitario, rispondano a determinati requisiti qualitativi e si obbligano al rispetto delle normative cogenti in materia.

Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione dell'origine o della fabbricazione dell'elaborato, nonché specifiche modalità produttive.

L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale ex art. 11 bis, c. 4 del CPI.

ARTICOLO 5 – Istanza per la licenza d'uso

I soggetti che intendono utilizzare il marchio di certificazione dovranno inoltrare specifica istanza di licenza al Sindaco del Comune di Rovato, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, corredata dall'autocertificazione in carta semplice attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 6 – Controllo dei requisiti e delle condizioni

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici compete al titolare del marchio.

Per l'esame e la valutazione delle domande di concessione d'uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente regolamento ed a quelli specifici il proprietario provvede direttamente ex artt. 44 e 45 dello Statuto vigente.

All'esito positivo l'Ente titolare autorizza l'uso del marchio e concede la licenza d'uso con apposito decreto adottato dal responsabile del procedimento individuato in premessa entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. Nel caso non vi sia una comunicazione scritta entro tale termine, la richiesta all'autorizzazione dell'uso del marchio si ritiene accettata.

ARTICOLO 7 – Verifiche sulla utilizzazione del Marchio

L'Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d'uso del marchio, effettuerà, direttamente o tramite i soggetti terzi sopra citati, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.

Ciascun licenziatario può avviare un'azione per contraffazione soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare della licenza può avviare tale azione solo se il titolare del marchio, previa messa in mora, non attiva un'azione per contraffazione entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica, fatta in forma scritta.

I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All'esito negativo, l'Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e le sanzioni ritenute opportune.

ARTICOLO 8 – Collocazione del logo

Le imprese ed i soggetti che otterranno la licenza d'uso del marchio si obbligano, per i prodotti interessati, a riportare in apposito spazio il logo-marchio “Denominazione Comunale Città di Rovato” e, dove esistente, il codice di autorizzazione, nonché a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla etichettatura.

La posizione del logo e le dimensioni dello stesso differiscono in base alla natura del prodotto e comunque lo stesso dovrà essere collocato in zona ben visibile. Nel caso di preparazioni elaborate in locali pubblici, il

logo-marchio può essere esposto all'esterno del locale o all'interno del locale dove le preparazioni vengono realizzate.

ARTICOLO 9 – Obblighi del licenziatario

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice di autorizzazione, la data di rilascio della licenza d'uso. Il Comune istituisce un elenco dei licenziatari con i dati testé riportati.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

All'atto della richiesta di utilizzo del marchio, il licenziatario prende atto che il Comune è esente da qualsiasi responsabilità per danni o altra pretesa da parte di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni commercializzati e ai servizi prestati con l'uso del marchio.

Il licenziatario è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

Il Licenziatario si obbliga inoltre a:

1. Rispettare le norme vigenti nell'area di riferimento ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.
2. Osservare le prescrizioni del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione.
3. Impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'Ente titolare del marchio.
4. Utilizzare il marchio ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dai disciplinari di produzione.
5. Fornire ai soggetti indicati dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

ARTICOLO 10 – Elenco dei licenziatari

I licenziatari si impegnano a rispettare le modalità d'uso del marchio di certificazione previste dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione nonché a:

1. Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
2. Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
3. Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio;
4. Rendere disponibile agli organismi di controllo, tutta la documentazione giudicata da questi utile alla verifica del corretto utilizzo del marchio;
5. Cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese a valorizzare il marchio.

Ogni licenziatario deve versare per l'uso del marchio al Comune di Rovato un corrispettivo anticipato annuale secondo le modalità e gli importi definiti con il disciplinare di produzione specifico.

ARTICOLO 11 – Utilizzazione del marchio per usi promozionali

Il marchio di certificazione può essere utilizzato per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell'impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni.

Il logo potrà essere utilizzato anche per promuovere attività culturali, turistiche e sportive.

A tal fine l'interessato invia al Comune di Rovato formale richiesta alla quale si risponde entro 30 giorni solari.

ARTICOLO 12 – Sanzioni

Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.

In caso di non conformità lievi il Sindaco del Comune di Rovato, ricevuta la relazione dell'organo di verifica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili:

- ammonizione scritta;*
- sanzione pecuniaria;*
- sospensione;*
- revoca.*

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00.

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate al licenziatario con lettera raccomandata o PEC.

La revoca viene determinata qualora il licenziatario assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al Comune o agli altri soggetti interessati o utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

ARTICOLO 13 – Recesso del licenziatario

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Rovato a mezzo lettera raccomandata o PEC.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 14 – Coordinamento

Il Comune di Rovato si potrà avvalere della collaborazione delle Associazioni di categoria, delle Associazioni o dei Consorzi di promozione turistica per diffondere la notorietà del marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale sia all'estero.

ARTICOLO 15 – Catalogo dei prodotti

Il Comune realizzerà, all'interno del sistema informativo del marchio e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, un catalogo dei prodotti contenente le schede tecniche e le informazioni relative all'azienda, al produttore, ai luoghi e modalità di vendita, ai servizi offerti.

ARTICOLO 16 – Diffusione del regolamento

Il Comune assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento alla cittadinanza, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia ex D. Lgs. n. 15/2019.

IRMA PASSERI



Irma Passeri